

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
1.0 DEFINIZIONI.....	2
<u>ASPETTI PROCEDURALI</u>	
2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	3
3.0 TRATTATIVE, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	3
4.0 REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	4
5.0 OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE	5
6.0 DELIBERE-QUADRO.....	5
7.0 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	5
8.0 INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA.....	5
<u>ALTRE DISPOSIZIONI</u>	
9.0 VIGILANZA DELLA PROCEDURA	6
ALLEGATI.....	6

Ediz.	Data	Motivazione	Approvato
01	20/09/2024	Emissione del Documento	CdA

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta ad individuare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da SCM Group S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate (Allegato 1), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 20/09/2024

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all’interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

“**Amministratori non Correlati**”: gli amministratori della Società diversi dalla controparte, per conto proprio o di terzi, di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

“**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

“**Soggetti Apicali**”: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, diretta o indiretta, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società o delle sue Controllate, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa. In particolare, sono considerati Soggetti Apicali:

- I Procuratori (tutti coloro che hanno il potere di impegnare la società),
- I Direttori Generali,
- I Manager con responsabilità strategiche ovvero i soggetti con poteri e responsabilità, diretta o indiretta, di direzione e di controllo delle attività. Tali figure includono: Direttori di divisione (Legno, Altri Materiali, Hiteco, Componenti) e di funzione (HR&O, Acquisti, CFO, ITC, ISG, Communication, Internal Audit, R&D, Innovation, After Sales, Country Manager, Capi Unità Tecnologica, Direttori Commerciali e di Business Unit).

“**Operazioni con Parti Correlate**” (**OPC**) o “**Operazioni**”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Non rientrano tra le OPC le operazioni rivolte a tutti i soci, a parità di condizione, quali:

- Aumenti di capitale in opzione,
- Aumenti gratuiti di capitale,
- Scissioni proporzionali,
- Riduzioni di capitale mediante rimborso ai soci.

“**Operazioni di Importo Esiguo**”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, Euro 5.000, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate. L’importo sopra menzionato si intende sia per singola operazione che come massimale annuo di OPC poste in essere con la medesima controparte.

“**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo annuo delle prestazioni a carico della Società sia superiore ad euro 10.000.000 (diecimilioni).

“**Operazioni di Minore Rilevanza**”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo (>5.000 euro, <10.000.000 di euro, sia come singola operazione che come valore annuo di OPC poste in essere con la medesima controparte).

“**Operazioni Ordinarie**”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria e che sono concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

“**Organo Delegato**”: l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione della Società o della Società Controllata abbia delegato proprie attribuzioni.

“**Parte Correlata**”: Ai fini del presente Regolamento, sono considerate Parti Correlate della società:

- a) I soci, ovvero, ogni persona fisica od organismo anche societario, che detiene, direttamente o indirettamente, anche attraverso fiduciari, o congiuntamente anche con Stretti Familiari, una partecipazione superiore al 20% nella Società, nelle Società Controllate e nelle Società Controllanti.
- b) Una Joint Venture in cui la Società, le Società Controllate e la Società Controllante sono partecipanti.
- c) I membri del CdA della Società, delle Società Controllanti e delle Società Controllate.

- d) I membri dei Collegi Sindacali della Società, delle Società Controllanti e delle Società Controllate.
- e) I Soggetti Apicali della Società, delle Società Controllanti e delle Società Controllate
- f) Gli Stretti Familiari di uno dei soggetti indicati nelle lettere a), c), e), intendendosi per tali quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei rapporti con la società, tra cui: i figli, il coniuge, il convivente, i figli del coniuge o del convivente, le persone a carico della persona o del coniuge o del convivente, e i fratelli.

“**Soci non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.

“**Società**”: la SCM Group Spa.

“**Società Controllante**”: un’entità, anche senza personalità giuridica, che controlla un’altra entità.

“**Società Controllata**”: un’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità.

ASPETTI PROCEDURALI

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

2.1 La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) della Società e della Società Controllante;
- b) alle deliberazioni di ripartizione degli emolumenti e in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile della Società e della Società Controllante;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti i membri del Collegio Sindacale della Società, della Società Controllante e delle Società Controllate;
- d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- e) alle deliberazioni in materia di remunerazione dei Soggetti Apicali della Società e delle Società Controllate, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) sia stata sottoposta all’approvazione dell’assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione; e (iii) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica e il Direttore HR&O ne relazionerà annualmente al CdA della Società
- f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tal caso, l’Amministratore Delegato della Società, d’intesa e con l’ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta (Internal Audit) predisporrà e sottoporrà semestralmente all’esame del CdA della Società una relazione riguardante le operazioni concluse avvalendosi dell’esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie esponendo le motivazioni secondo le quali ha ritenuto il rispetto della condizione per classificare tali operazioni come Operazioni Ordinarie. Nel caso di Società Controllate, sono considerate Operazioni Ordinarie (poiché effettuate a Valore Normale): la vendita di beni o servizi, i servizi finanziari, i servizi centrali.
- g) alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla società per l’esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell’interesse della stabilità del gruppo;
- h) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, qualora nelle Società Controllate, controparti dell’Operazione, non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini di tale esenzione, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un’operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è effettuata dall’Organo Delegato della Società d’intesa e con l’ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta (Internal Audit). Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Soggetti Apicali tra la Società e le Società Controllate. Nel caso in cui vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate si applica in toto la presente Procedura.

2.2 La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Società Controllate. In tal caso la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l’Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata, previo motivato parere favorevole e vincolante del CdA della Società. Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del CdA della Società, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria come previsto dall’Art. 7 della presente procedura (Documenti Informativi). Ove l’Operazione venga approvata, dell’esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Collegio Sindacale della Società.

3 TRATTATIVE, ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1 La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.

3.2 Prima dell’avvio di una trattativa per l’esecuzione di una determinata operazione per conto della Società, i soggetti che sono competenti all’approvazione e/o esecuzione di detta operazione devono verificare se:

- a) l’operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata;
- b) sia applicabile o meno almeno un caso di esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente Procedura.

Qualora venga accertato che la controparte di tale operazione è una Parte Correlata, essi dovranno comunicare tempestivamente, nelle modalità definite, al CdA della Società l'intenzione di avviare le trattative relative all'Operazione.

- 3.3** Tutte le Operazioni della Società con Parti Correlate che non siano, a norma di statuto, di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione del CdA della Società. La delibera dovrà essere assunta dal CdA della Società nel rispetto dei quorum stabiliti dallo statuto.
- 3.4** Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dal CdA della Società previa valutazione da parte di questo dell'interesse della Società stessa al compimento dell'Operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.5** La delibera deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori non Correlati. I componenti il CdA della Società che costituiscano Parte Correlata con riferimento all'Operazione in esame, sono tenuti a dichiarare il loro interesse con riferimento all'operazione e ad astenersi nella votazione per la delibera avente ad oggetto l'approvazione della Operazione proposta. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza devono essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli Amministratori non Correlati aventi il diritto voto ai sensi del presente articolo. Qualora gli Amministratori non Correlati fossero in numero inferiore alla metà dei componenti il CdA, l'operazione proposta dovrà essere approvata con voto unanime di tutti i componenti il CdA qualora sia stato ottenuto il vincolante preventivo parere favorevole del Collegio Sindacale espresso dalla maggioranza dei suoi componenti
- 3.6** Al fine di consentire al CdA della Società di rilasciare un parere motivato in materia, l'Organo Delegato, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta (Internal Audit), sottopone tempestivamente l'Operazione all'esame del CdA della Società, indicando – se necessario – il termine entro cui questo deve esprimere il proprio parere. Il CdA della Società si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 3.7** L'Organo Delegato, ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative e/o dell'istruttoria, fornisce con congruo anticipo al CdA della Società, nonché al proprio organo competente ad approvare l'Operazione, un Documento Informativo contenente le informazioni complete e adeguatamente motivate in merito alla specifica Operazione (come previsto all'Art. 7 della presente Procedura). Nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite quali Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 3.8** Al CdA della Società è riconosciuta la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 3.9** Il CdA della Società esamina la proposta, valuta, anche alla luce degli eventuali pareri assunti dagli esperti indipendenti di cui al precedente punto 3.8 e delle considerazioni formulate dall'Amministratore Delegato, l'Operazione e quindi sottopone a votazione la proposta per la sua approvazione o il suo respingimento secondo le modalità previste nel precedente punto 3.5 esprimendo il motivato parere in tempo utile per l'esecuzione. Il CdA della Società dovrà trasmettere all'organo competente per l'esecuzione dell'operazione le proprie decisioni motivate.
- 3.10** In tutti i casi i verbali delle deliberazioni del CdA riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.11** Ove l'Operazione venga approvata, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere dagli organi delegati alla esecuzione dell'Operazione una completa informativa sull'esecuzione della stessa.
- 3.12** La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
- 3.13** Qualora – in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza – la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del CdA della Società, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 40% del capitale sociale.

4 REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 4.1** La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura (Allegato 2).
- 4.2** La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dall'Amministratore Delegato della Società, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta (Internal Audit), che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.
- 4.3** Il soggetto di cui all'articolo 4.2 provvede a (i) richiedere ai soci, ai membri dei CdA della Società, delle Società Controllanti, Controllate e ai Soggetti Apicali informazioni circa la sussistenza di Parti Correlate per loro tramite e a identificare le Parti Correlate e (ii) richiedere a ciascuna Parte Correlata la compilazione e l'aggiornamento periodico delle informazioni riguardanti le eventuali partecipazioni detenute direttamente o indirettamente o da suoi Stretti Familiari.
- 4.4** Ciascuna Parte Correlata è tenuta a comunicare tempestivamente al soggetto di cui all'articolo 4.2 qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

5 OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 5.1 La presente Procedura si applica a tutte le Società Controllate.
- 5.2 Nel caso di Operazioni con Parti Correlate proposte da una Società Controllata, il Consiglio di Amministrazione di questa deve preventivamente sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società l'operazione proposta secondo quanto previsto negli art. 3.6 e 3.7. Alle operazioni in oggetto si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 ove applicabili.
- 5.3 Qualora lo statuto preveda che l'Operazione, effettuata della Società Controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

6 DELIBERE-QUADRO

- 6.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, come individuate a cura del CdA della Società, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate da delibere-quadro.
- 6.2 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente Procedura, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.
- 6.3 Le delibere-quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 6.4 Il CdA della Società riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento dall'Organo Delegato.
- 6.5 Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo articolo 7.2.

7 DOCUMENTI INFORMATIVI

- 7.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate, il soggetto proponente predisponde un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 (il "**Documento Informativo Operazione di Maggiore Rilevanza**") da sottoporre al CdA della Società.
- 7.2 In occasione di Operazioni di Minore Rilevanza realizzate anche per il tramite di Società Controllate, il soggetto proponente predisponde un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 (il "**Documento Informativo Operazione di Minore Rilevanza**") da sottoporre al CdA della Società per l'approvazione dell'Operazione proposta.
- 7.3 La predisposizione dei Documenti Informativi deve essere effettuata anche qualora, nel corso dell'esercizio, la società concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza o Minore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie previste. Ai fini del predetto cumulo, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della presente Procedura.

8 INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA

- 8.1 In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, ciascuna società del Gruppo fornisce al CdA della Società informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
 - a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2426, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
 - c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.
- 8.2 Ai fini del precedente paragrafo, l'informativa sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.


ALTRE DISPOSIZIONI

9 VIGILANZA SULLA PROCEDURA

9.1 Il Collegio Sindacale, con la collaborazione della funzione dell'Internal Audit, vigila sul rispetto e l'osservanza della Procedura e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429 del CC.

ALLEGATI

Allegato 1: il Gruppo SCM (la Società e le sue Controllate)



Allegato 2: il Registro dei Soggetti Individuati

Registro Soggetti Individuati					
Parte Correlata	Nel caso di persona giuridica, indicare la quota di partecipazione societaria	Nel caso di persona giuridica Indicare nome e cognome del Soggetto Individuato	Indicare la lettera corrispondente della definizione di Parte Correlata	Nel caso di Stretto Familiare indicare il grado di parentela	Approvato dal CdA della Società in data

Allegato 3: DOCUMENTO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Il documento informativo previsto dall'articolo 8 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1.** *Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.*
- 2.2.** *Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.*
- 2.3.** *Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione.*
- 2.4.** *Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:*
 - *gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;*
 - *le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;*
 - *i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;*
 - *i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.*

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono allegati al documento informativo. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- *evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;*
 - *evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;*
 - *indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;*
 - *indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;*
 - *indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;*
 - *ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;*
 - *indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;*
 - *indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.*
- 2.5.** *Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.*
 - 2.6.** *Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.*
 - 2.7.** *Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.*
 - 2.8.** *Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.*

Allegato 4 – DOCUMENTO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Il documento informativo è una semplice mail che deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) *il Registro dei Soggetti Individuati (allegarlo alla mail);*
- b) *descrivere le caratteristiche, le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione specificando le motivazioni economiche e la convenienza per la Società dell'Operazione.*
- c) *evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione*
- d) *spiegare le modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e le valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.*